



Cod. Amm.: m\_it

Prot: 0040646 del 03/10/2016 Uscita  
Fasc: Archivio.Massimario.00005.00005.000  
10.00003

# Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/A/2016/5.5.10.3

Roma, data del protocollo

*Esclusivamente per Messaggistica  
Interna Certificata*

OGGETTO: Permesso di soggiorno in formato elettronico, individuale per i minori stranieri. Entrata in vigore dell'art. 10 della Legge 7 luglio 2016 n. 122, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2016".

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA   LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA  
DI FRONTIERA   LORO SEDI

e, p.c.:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA   R O M A

Nonostante il lasso temporale intercorso con l'adozione dell'"*allegato minori*", pervengono ancora a questa Direzione Centrale numerosi quesiti, in ordine alle difficoltà riscontrare nell'effettuazione delle verifiche anche di frontiera, nei confronti dei minori muniti di tale prototipo e non accompagnati dal genitore o dall'affidatario, titolari del relativo permesso di soggiorno.

Come noto, infatti, in precedenza, in forza dell'anacronistica impostazione normativa, al minore infraquattordicenne, non veniva rilasciato un autonomo permesso di soggiorno ma, allo scopo, di poter agevolare i soli controlli delle forze dell'ordine, a livello nazionale<sup>1</sup>, era stato istituito, nel 2006, il così detto "*allegato minore*"<sup>2</sup>.

L'"*allegato minore*", tuttavia, altro non è che un appendice/allegato del permesso di soggiorno del genitore, sul quale oltre ai dati anagrafici del minore, è posta la foto dello stesso ed il numero del titolo autorizzatorio concesso al genitore.

L'"*allegato minore*" proprio perché allegato/appendice del titolo autorizzatorio del genitore riporta la scadenza del permesso di soggiorno conferito a quest'ultimo, ma **non** è assimilabile ad un documento di viaggio, ad un documento di riconoscimento ovvero ad un documento identificativo e, **singolarmente, non può costituire un titolo valido per il soggiorno in Italia o per l'attraversamento delle frontiere o anche per la libera circolazione nell'ambito della U.E.**

<sup>1</sup> Con l'adozione del prototipo documentale previsto dal Regolamento (CE) n. 1030/2002<sup>1</sup>, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18.4.2008.

<sup>2</sup> Cfr con circolare di questa Direzione Centrale del 7 dicembre 2006.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Tale “*allegato minore*”, quindi, in considerazione delle informazioni in esso riportate e della riproduzione della fotografia del minore infraquattordicenne, potrà costituire solamente un utile strumento di agevolazione nelle attività di controllo, su tutto il territorio nazionale. Lo stesso, peraltro, ricorrendone i presupposti, potrà facilitare il reingresso degli esibitori, senza tuttavia costituire un documento di per sè idoneo all'attraversamento delle frontiere.

Al riguardo, si rappresenta che la Legge 7 luglio 2016, n. 122<sup>3</sup> recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea-Legge europea 2015-2016*”, come noto, all'articolo 10, ha introdotto nell'ordinamento nazionale il *permesso di soggiorno individuale per minori stranieri*, apportando talune sostanziali modificazioni al decreto legislativo 286/98, nonché al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 394/99.

Alla luce delle nuove disposizioni, il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quella dei genitori e ad esso è rilasciato un autonomo *permesso di soggiorno per motivi familiari*, rinnovabile<sup>4</sup> fino al compimento della maggiore età, ovvero un *permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9*.

La norma innovatrice ha precisamente chiarito, pertanto, che al minore di anni quattordici, già iscritto sul permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data del 23 luglio 2016<sup>5</sup>, debba essere rilasciato, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno della figura parentale di riferimento, un *permesso di soggiorno individuale*.

I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contributo della presente, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di *polizia di frontiera*, per i profili di specifica competenza, correlativi alle peculiari attività di controllo documentale.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, restando a disposizione per qualunque chiarimento sia ritenuto di interesse.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pinio

<sup>3</sup> Entrata in vigore lo scorso 23 luglio 2016.

<sup>4</sup> Parallelamente a quello della figura parentela di riferimento.

<sup>5</sup> Data di entrata in vigore della Legge 7 luglio 2016, n. 122.



083790

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

**TELEGRAMMA URGENTISSIMO**

ROMA, 7 DICEMBRE 2006

AI SIGNORI PREFETTI - U.T.G. DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO	<u>BOLZANO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO	<u>TRENTO</u>
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA REGIONE VAL D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRETTORI LE ZONE T.L.C.	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

E, P. C. :

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	<u>ROMA</u>
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	<u>ROMA</u>
AI SIGNORI DIRETTORI LE DIREZIONI INTERREGIONALI	<u>LORO SEDI</u>

RECEZIONE  
DIPARTIMENTO DI POLIZIA  
7 DIC 2006  
DIPARTIMENTO DI POLIZIA  
FRONTIERE E POLIZIA DI FRONTIERA

*IN COPIA*  
→

*IN CC*  
→

NR. 400/C/2006/401948/P/14.201

VOCE: UFFICIO IMMIGRAZIONE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI RILASCIO E RINNOVO DEI TITOLI DI SOGGIORNO, ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO.

DI SEGUITO ALLA CIRCOLARE NR. 400/C/2006/400.001b/P/14.201 DEL 4 NOVEMBRE U.S., CONCERNENTE LA TEMATICA IN OGGETTO, ED IN RELAZIONE A QUANTO PREANNUNCIATO NEL CORSO DI SPECIFICI INCONTRI FORMATIVI TENUTISI PRESSO QUESTA DIREZIONE CENTRALE, SI COMUNICA CHE, A DECORRERE DALL'11

*07/12/06  
12.14*

*07/12/06  
11.00  
FAT  
v. l. l.*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

**DICEMBRE P.V., PRESSO TUTTE LE PROVINCE DEL TERRITORIO NAZIONALE, PRENDERA' AVVIO IL PROGETTO FINALIZZATO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE DINAMICHE OPERATIVE CONNESSE AL RILASCIO/RINNOVO DEI TITOLI DI SOGGIORNO ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO, SECONDO LE PROCEDURE ILLUSTRATE NELL'AMBITO DELLE RIUNIONI STESSE.**

AL RIGUARDO, IN LINEA, PERALTRO, CON LE INFORMAZIONI GIA' RESE, I COMUNI ED I PATRONATI ASSICURERANNO, A TITOLO GRATUITO E NELL'AMBITO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI, UN'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, CONSULENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RICHIEDENTI, FINALIZZATA ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELLE ISTANZE AMMINISTRATIVE.

PERTANTO, A PARTIRE DA TALE TERMINE, LE ISTANZE VOLTE AL RILASCIO/RINNOVO DEI TITOLI DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI ADOZIONE - AFFIDAMENTO - ATTESA OCCUPAZIONE - ATTESA RIACQUISTO CITTADINANZA - ASILO POLITICO (RICHIESTA DI RINNOVO) - CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI - FAMIGLIA - FAMIGLIA MINORE 14/18 ANNI - LAVORO AUTONOMO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO SUB-STAGIONALE - LAVORO AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.L.VO 286/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE - MISSIONE - MOTIVI RELIGIOSI - RESIDENZA ELETTIVA - RICERCA SCIENTIFICA - STATUS APOLIDIA (RICHIESTA DI RINNOVO) - STUDIO - TIROCINIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - TURISMO, NONCHE' LE RICHIESTE RELATIVE ALLA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (DA ALTRA TIPOLOGIA A LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO, FAMIGLIA, STUDIO, RESIDENZA ELETTIVA), AL DUPLICATO PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO ED ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO (CAMBIO DOMICILIO, STATO CIVILE, INSERIMENTO FIGLI, CAMBIO PASSAPORTO) DOVRANNO, IN VIA ESCLUSIVA, ESSERE PRESENTATE PRESSO GLI UFFICI POSTALI ESPRESSAMENTE ABILITATI (INDICATI NEI SITI [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it) , [www.interno.it](http://www.interno.it) E [www.poste.it](http://www.poste.it)).

IN ALTERNATIVA A TALE PRASSI, I CITTADINI DEI PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA OVVERO GLI STRANIERI LA CUI POSIZIONE E' AD ESSI EQUIPARABILE (ISLANDA, LIECHTENSTEIN E NORVEGIA), COMPRESI I CITTADINI DI NAZIONALITA' SVIZZERA E SAN MARINESE, POTRANNO AVVALERSI DELLE PREDETTE PROCEDURE OVVERO PRESENTARE LE ISTANZE RELATIVE AL RILASCIO/RINNOVO O AGGIORNAMENTO DELLE PROPRIE AUTORIZZAZIONI AL SOGGIORNO ANCHE PRESSO GLI SPORTELLI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE DI CODESTE QUESTURE.

CONTINUERANNO, ALTRESI', AD ESSERE ACCETTATE, ESCLUSIVAMENTE, PRESSO LE QUESTURE LE ISTANZE VOLTE AL RILASCIO/DUPLICATO/AGGIORNAMENTO (CAMBIO DOMICILIO, STATO CIVILE, INSERIMENTO FIGLI, CAMBIO PASSAPORTO), E LE CORRELATE RICHIESTE DI CONVERSIONE DELLE SOTTONOTATE AUTORIZZAZIONI AL SOGGIORNO: AFFARI, CURE MEDICHE, GARA SPORTIVA, MOTIVI UMANITARI, ASILO



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

POLITICO (RICHIESTA DI RILASCIO), MINORE ETA', GIUSTIZIA, STATUS APOLIDIA (RICHIESTA DI RILASCIO), INTEGRAZIONE MINORE, INVITO E VACANZE LAVORO.

LE ISTANZE CONNESSE A QUALSIASI ULTERIORE TIPOLOGIA DI SOGGIORNO, DELLA QUALE NON E' STATA FATTA ESPlicita MENZIONE, DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LE QUESTURE IVI COMPRESSE LE ISTANZE DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER FAMIGLIA AI SENSI DELL' ART. 19 DEL D.L.VO 286/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE. LE ISTANZE CONCERNENTI IL RINNOVO DI TALE, ULTIMA, TIPOLOGIA DOVRANNO, INVECE, ESSERE ACQUISITE ATTRAVERSO IL CANALE POSTALE E SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA SPECIFICA MODULISTICA.

I KIT, APPOSITAMENTE PREDISPOSTI PER L'INOLTRO DELLE DOMANDE, SONO REPERIBILI, GRATUITAMENTE, PRESSO TUTTI GLI UFFICI POSTALI PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE (14.000) E CONTRADDISTINTI DA DIFFERENTE COLORAZIONE:

- **AZZURRO**, CONTENENTE IL MODULO "CARTA DI SOGGIORNO UE", RISERVATO ALLE RICHIESTE AFFERENTI AI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA OVVERO GLI STRANIERI LA CUI POSIZIONE E' AD ESSI EQUIPARABILE (ISLANDA, LIECHTENSTEIN E NORVEGIA), COMPRESI I CITTADINI DI NAZIONALITA' SVIZZERA E SAN MARINESE;

- **GIALLO-VERDE**, RISERVATO ALLE ISTANZE RIGUARDANTI I CITTADINI STRANIERI, CONTENENTE IL MODELLO 209 MODULO "1" ED IL MODELLO 209 MODULO "2", I QUALI SONO DESTINATI ALLA RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO DEI TITOLI DI SOGGIORNO DA DEPOSITARE PRESSO GLI SPORTELLI POSTALI.

LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, INVECE, AVRA' LUOGO UNICAMENTE PRESSO GLI UFFICI POSTALI ABILITATI (5.332) OVE, ALL'ATTO DELL'ACCETTAZIONE DELLA PRATICA, SARA' RILASCIATA (PREVIA IDENTIFICAZIONE DELL'ISTANTE) **UNA RICEVUTA**, PROVVISATA DI ELEMENTI DI SICUREZZA (*GIA' ILLUSTRATI CON COMUNICAZIONE RISERVATA NR.400/C/2006/1884/151.357/06/R DEL 9.11.2006*), CHE ASSUME LA STESSA VALENZA DEL MODULO TRADIZIONALE E CONSENTE ALLO STRANIERO (MUNITO DELLA COPIA ORIGINALE DELL'AUTORIZZAZIONE) DI GODERE DEI MEDESIMI DIRITTI CONNESSI AL POSSESSO DEL TITOLO DI SOGGIORNO SECONDO I LIMITI ENUNCIATI NELLA *DIRETTIVA DEL SIGNOR MINISTRO "SUI DIRITTI DELLO STRANIERO NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO" DATATA 5 AGOSTO SCORSO* (CFR: TELEGRAMMA URGENTISSIMO NR. 400/C/2006/400272/P/12.214.3.2/II DIV DEL 9.08.2006).

LA RICEVUTA IN ARGOMENTO DOVRA' ESSERE ESIBITA UNITAMENTE AL PASSAPORTO O AL TITOLO DI VIAGGIO EQUIPOLLENTE OVVERO, NELLE IPOTESI DI RINNOVO DEL TITOLO DI SOGGIORNO, CONGIUNTAMENTE AL PREDETTO TITOLO IN SCADENZA O SCADUTO DI VALIDITA'.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

SI EVIDENZIA CHE LA STESSA DOVRA' ESSERE IN POSSESSO DI OGNI SINGOLO Istante (COMPRESI IL CONIUGE ED I MINORI NON ISCRITTI SUI TITOLI DI SOGGIORNO DEI GENITORI) E CONSENTIRA', PERALTRO, AGLI UTENTI INTERESSATI DI CONOSCERE - MEDIANTE UNA USERID (NUMERO CODICE OLOGRAMMA) E UNA PASSWORD (NUMERO CODICE ASSICURATA) - LO STATO DI LAVORAZIONE DELLA DOMANDA INDIVIDUALE (CONTATTANDO IL CONTACT CENTER 848.855.888 OVVERO IL PORTALE [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it)). L'UTENTE, INOLTRE, POTRA' ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI RILASCIO/RINNOVO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CONTATTANDO, GRATUITAMENTE, IL CALL CENTER 800.309.309 (SVILUPPATO E GESTITO IN COLLABORAZIONE CON ANCI).

I PROCESSI INNOVATIVI IN ESAME PREVEDONO, QUINDI, LA CONTESTUALE ADOZIONE DEL **TITOLO DI SOGGIORNO IN FORMATO ELETTRONICO**, PROTOTIPO DOCUMENTALE CHE, IN BASE A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO CE NR. 1030/02, DEVE ESSERE EMESSE NEI CASI DI AUTORIZZAZIONI AL SOGGIORNO DI DURATA SUPERIORE A TRE MESI IVI COMPRESA LA CARTA DI SOGGIORNO PER CITTADINI STRANIERI.

RESTERA' IN VIGORE, PERTANTO, IL TRADIZIONALE MODELLO CARTACEO, ATTUALMENTE IN USO, PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI SOGGIORNO PER I CITTADINI DEI PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA OVVERO PER GLI STRANIERI LA CUI POSIZIONE E' AD ESSI EQUIPARABILE (ISLANDA, LIECHTENSTEIN E NORVEGIA), NONCHE' PER I TITOLI DA EMETTERE A FAVORE DEI FAMILIARI DI QUESTI ULTIMI CHE ESERCITANO IL LORO DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE. ANALOGO TRATTAMENTO DOVRA' ESSERE RISERVATO AI CITTADINI DI NAZIONALITA' SVIZZERA E SAN MARINESE.

IL PERMESSO IN FORMATO ELETTRONICO NON DOVRA', QUINDI, ESSERE EMESSE NEI CASI DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA, GIUSTIZIA, RICHIESTA ASILO POLITICO/APOLIDIA, NONCHE' PER CURE MEDICHE E MINORE ETA' (ATTESO IL CARATTERE TEMPORANEO E SOCIO-ASSISTENZIALE DELLE CENNATE AUTORIZZAZIONI); IL SUDDETTO TITOLO, INOLTRE, NON DOVRA' ESSERE RILASCIATO NEI CASI DI ADOZIONE (DI MINORE CON ETA' INFERIORE AL QUATTORDICESIMO ANNO) E LADDOVE NON E' CONSENTITO PROCEDERE AL RILEVAMENTO DELLE IMPRONTE.

IN PRESENZA DI PARTICOLARI PRESUPPOSTI DI NECESSITA' ED URGENZA, PERALTRO OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATI DAGLI INTERESSATI, CODESTE QUESTURE POTRANNO PROCEDERE, IN VIA ECCEZIONALE, AL RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO SU MODELLO CARTACEO (CON VALIDITA' LIMITATA A SECONDA DELLE ESIGENZE PROSPETTATE) NELLE MORE DELLA PRODUZIONE DEL TITOLO IN FORMATO ELETTRONICO DA PARTE DEL COMPETENTE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

COME GIA' MENZIONATO CON MINISTERIALE NR. 400/C/2006/1000/P/14.201 DEL 13.07.2006, LA DOCUMENTAZIONE DI RITO PER L'ACQUISIZIONE DELLA SMART-CARD DOVRA' ESSERE CORREDATA DA 4 FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA (CON FONDO BIANCO) PER OGNI RICHIEDENTE, NONCHE' INTEGRATA CON IL PAGAMENTO, FISSATO CON APPOSITO DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 4 APRILE 2006, DI € 27,50 DA VERSARE TRAMITE **BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE NR. 67422402**, INTESTATO AL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL CITATO DICASTERO - (CAUSALE: RILASCIO CARTA/PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO) - E REPERIBILE, PRESTAMPATO, IN TUTTI GLI UFFICI POSTALI. LA MATRICE DEL BOLLETTINO IN ARGOMENTO RECA UN CODICE DI CONTROLLO (COMPOSTO DI 10 CARATTERI ALFANUMERICI =BARCODE E STAMPATO NELLA PARTE ALTA DEL BOLLETTINO) CHE DOVRA' ESSERE, NECESSARIAMENTE, INSERITO NEI SISTEMI OPERATIVI TELEMATICI AI FINI DELLA CORRETTA LAVORAZIONE DELLA PRATICA A CUI FA RIFERIMENTO IN MANIERA UNIVOCA.

AL RIGUARDO, SI PRECISA CHE, NEL CASO IN CUI COMPETE ALLA QUESTURA RICEVERE L'ISTANZA, LA DOCUMENTAZIONE SOPRA CENNATA DOVRA' ESSERE INTERAMENTE DEPOSITATA PRESSO L'UFFICIO IMMIGRAZIONE (ALL'ATTO DELLA RICHIESTA). DIVERSAMENTE, PER LE ISTANZE PRESENTATE PRESSO GLI SPORTELLI POSTALI, L'INTERESSATO AVRA' CURA DI INSERIRE NEL PRESCRITTO *KIT* IL BOLLETTINO ATTESTANTE IL VERSAMENTO/PSE, MENTRE LE FOTOGRAFIE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE IN QUESTURA AL MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE PER LE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE/FOTOSEGNALAMENTO. SI COMUNICA, INOLTRE, CHE IN FAVORE DEI FIGLI MINORI DI ANNI QUATTORDICI, GIA' ISCRITTI O DA ISCRIVERE SULLA CARTA/PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO DI UNO DEI GENITORI (MA DEI QUALI NON SARA' APPOSTA LA FOTOGRAFIA), E' PREVISTO IL RILASCIO DI UNA TESSERA COMPLEMENTARE (DENOMINATA **CARTA MINORE**) CHE COSTITUISCE UN *ALLEGATO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL FAMILIARE*. IL CENNATO "ALLEGATO" NON E' ASSIMILABILE AD UN DOCUMENTO DI VIAGGIO O DI RICONOSCIMENTO E NON COSTITUISCE, SINGOLARMENTE, UN TITOLO VALIDO PER IL SOGGIORNO IN ITALIA, PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE NE', TANTOMENO, LA MANCATA ESIBIZIONE, ALL'ATTO DELL'INGRESSO SUL TERRITORIO NAZIONALE, COSTITUISCE PRESUPPOSTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI RESPINGIMENTO. LA TESSERA IN QUESTIONE, INFATTI, AI FINI DELLA VALIDITA', E' COMPLEMENTARE DEL TITOLO ELETTRONICO DEL GENITORE DI CUI RIPORTA LA MEDESIMA NUMERAZIONE E SCADENZA.

AL FIGLIO MINORE DI ETA' COMPRESA TRA I QUATTORDICI ED I DICHIOTTO ANNI DOVRA' ESSERE, INVECE, RILASCIATO, QUALORA PREVISTO, UN DOCUMENTO IN FORMATO ELETTRONICO AUTONOMO.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

CON LO SCOPO DI FORNIRE UN UTILE STRUMENTO DI SUPPORTO TECNICO-PROCEDURALE AGLI OPERATORI DI CODESTI UFFICI, SONO DISPONIBILI SUGLI APPLICATIVI *STRANIERI-WEB* E *PSE*, NONCHE' SUL PORTALE *QUESTURE DI POSTE* LE VERSIONI AGGIORNATE DEI RELATIVI **MANUALI** CHE COSTITUIRANNO UNA PRATICA GUIDA IN GRADO DI AGEVOLARE LE OPERAZIONI CORRELATE AL FUNZIONAMENTO DEI DIVERSI SISTEMI INFORMATICI.

E' STATO INOLTRE ATTIVATO UN SERVIZIO DI *HELP DESK (APPLICATIVO POSTE)* CHE RISPONDERA' ALL'UTENZA TELEFONICA NR. 06/59476701 CON ORARIO 8.00/20.00 DAL LUNEDI' AL VENERDI' ED IL SABATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00 PER QUALSIASI PROBLEMATICHE TECNICA CONNESSA AL FUNZIONAMENTO DEL "*PORTALE QUESTURE*".

ANALOGAMENTE E PER RAGIONI CORRELATE A *PROBLEMATICHE TECNICHE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLE POSTAZIONI PREDISPOSTE PER L'EMISSIONE DEI TITOLI IN FORMATO ELETTRONICO ED AL RELATIVO APPLICATIVO* E' DISPONIBILE UN *HELP DESK (PSE)* AL NUMERO VERDE 800.669.933.

*PER PROBLEMATICHE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DI QUESTA DIREZIONE CENTRALE*, E' STATO ISTITUITO UN SERVIZIO DI *CALL CENTER* CHE RISPONDE ALLE UTENZE TELEFONICHE NR. 06/46530801 E 06/46530799 (ATTIVO DAL LUNEDI' AL VENERDI' NELLA FASCIA ORARIA 9.00/13.00 - 15.00/18.00 ED IL SABATO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00), NONCHE' L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA [stranieri.dircentimm@interno.it](mailto:stranieri.dircentimm@interno.it).

COME NOTO, INVECE, I QUESITI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO *PASTRANI STRANIERI-WEB* DOVRANNO ESSERE PROPOSTI, DIRETTAMENTE, AL CEN DI NAPOLI, ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA [cen\\_na@interno.it](mailto:cen_na@interno.it) OPPURE CONTATTANDO L'UTENZA TELEFONICA 081/2208411 (SETTORE STRANIERI-WEB).

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ILLUSTRATO, EMERGE LA NECESSITA' DI PRECISARE CHE LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO ACQUISITE IN DATA ANTECEDENTE L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE DOVRANNO ESSERE ISTRUITE ED EVASE SECONDO LE MODALITA' ED I CRITERI SINORA ADOTTATI CON IL CONSEGUENTE RILASCIO, PERTANTO, DEL TITOLO DI SOGGIORNO SU MODELLO CARTACEO.

I SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA IN INDIRIZZO SONO PREGATI DI PARTECIPARE, PER I PROFILI DI SPECIFICA COMPETENZA, IL CONTENUTO DELLA PRESENTE AI DIPENDENTI PRESIDI.

NEL CONFIDARE NELLA CONSUETA, FATTIVA COLLABORAZIONE DELLE SS.LL., SI RESTA IN ATTESA DI SEGNALAZIONI E/O SUGGERIMENTI UTILI ALL'EVENTUALE PERFEZIONAMENTO DELLE DINAMICHE PROCEDURALI IN PAROLA.

**IL DIRETTORE CENTRALE PISCITELLI**

VISTO:  
SI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE

*Paquale Brambilla*

*EP*